



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

di cui agli artt. 8 e 17 comma 3 e 6, del C.C.N.L. 2022-2024 del 23.12.2025

ACCORDO SULL'ORARIO DI LAVORO

Il giorno 28 luglio 2026 alle ore 9:30 presso la sede dell'Università degli Studi di Perugia ha avuto luogo l'incontro tra:

L'Università degli Studi di Perugia nelle persone di:

Prof.ssa Alessandra PIOGGIA – Delegata del Rettore

_____ *firmato* _____

Dott. Giuseppe PALAZZO – Direttore Generale f.f.

_____ *firmato* _____

e la Delegazione sindacale così composta:

per la Rappresentanza sindacale unitaria:

BARSANTI Nicoletta

_____ *firmato* _____

BRINDISI Barbara

_____ *firmato* _____

BUSINELLI Stefania

CECCARELLI Fabio

_____ *firmato* _____

CICIONI Roberto

_____ *firmato* _____

FERRANTI Enrica

Dichiarazione di concordanza (All. 1)

FRITTELLA Giovanni

_____ *firmato* _____

RENGA Marco

Dichiarazione di concordanza (All. 2)

ROSSI Stefania

_____ *firmato* _____

SERENELLI Francesca

_____ *firmato* _____

VOLENTIERA Francesca _____firmato_____

ZURINO Antonio _____firmato_____

per le OO.SS. di categoria:

ANIEF UNIVERSITÀ *Dichiarazione di concordanza (All. 3)*

FEDERAZIONE CISL Scuola, Università, Ricerca _____firmato_____

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA _____firmato_____

FGU GILDA-UNAMS _____firmato_____

SNALS CONFESAL _____firmato_____

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il D.L.gs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 66 del 08.04.2003;

Visto il D. Lgs. n. 81/2015;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del personale del Comparto Università sottoscritti a partire dal 9.08.2000, ivi compreso quelli sottoscritti il 27.01.2005 e il 28.03.2006 relativi al quadriennio 2002/2005 e quelli sottoscritti il 16.10.2008 ed il 12.03.2009 relativi al quadriennio 2006/2009;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 sottoscritto in data 19.04.2018;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 18.01.2024;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024 sottoscritto in data 23.12.2025;

Visti i precedenti accordi sottoscritti in sede integrativa;

Visti i CC.CC.II. vigenti in materia di orario di lavoro, buoni pasto e straordinario, in particolare i CC.CC.II. sottoscritti in data 09.10.2006, in data 18.07.2008, in data 26.09.2018;

Valutata la necessità di aggiornare le previsioni dei suddetti CC.CC.II.;

Visti gli esiti delle trattative intercorse ai fini della sottoscrizione della presente Ipotesi di C.C.I. *“Accordo sull’orario di lavoro”* in particolare nelle sedute dei giorni 17 marzo 2026, 15 e 24 giugno 2026;

Considerato che in data 24 giugno 2026 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 8 e 17 comma 3 e 6, del C.C.N.L. 2022-2024 del 23.12.2025 *Accordo sull’orario di lavoro*;

Dato atto che il Collegio dei Revisori con verbale n. 10 del 20 luglio 2026 ha reso certificazione positiva ai sensi dell’art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001 in ordine alla *“Ipotesi di Contratto collettivo integrativo agli artt. 8 e 17 comma 3 e 6, del C.C.N.L. 2022-2024 del 23.12.2025 Accordo sull’orario di lavoro”*;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 371 del 21 luglio 2026 con cui la Delegazione trattante di parte pubblica è stata autorizzata alla sottoscrizione definitiva del Contratto collettivo integrativo di cui agli artt. 8 e 17 comma 3 e 6, del C.C.N.L. 2022-2024 del 23.12.2025 *Accordo sull’orario di lavoro*;

Al termine della riunione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Campo di applicazione e obiettivi

1. Il presente contratto collettivo integrativo, in applicazione del D.Lgs. 165/01, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale, disciplina le materie ad esso riservate dall’art. 17, comma 3, lett. m) e o), e 6 lett. a), del

C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca Periodo 2022-2024 sottoscritto il 23.12.2025 – Sezione Università e Aziende ospedaliero universitarie.

2. Il presente contratto si applica a tutto il personale TAB appartenente alle aree degli Operatori, dei Collaboratori, dei Funzionari e, per quanto compatibile con la relativa regolamentazione contrattuale, delle Elevate Professionalità con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, dipendente dell'Università degli Studi di Perugia e al quale si applica il C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca.
3. Il presente contratto ha l'obiettivo di aggiornare le disposizioni dei CC.CC.II. sottoscritti in materia di orario di lavoro, buoni pasto e straordinario.

Art. 2

Durata e decorrenza del contratto

Il presente contratto collettivo integrativo, per la parte giuridica ed economica, si applica in base alle seguenti decorrenze.

Con riferimento alle previsioni di cui agli artt. 3 e 5, l'accordo entra in vigore dal 1° ottobre 2026.

Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 4 l'accordo entra in vigore dal 1° gennaio 2027. Fino alla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al presente accordo e per quanto non diversamente disposto, restano vigenti le disposizioni dei precedenti accordi in essere in materia di orario di lavoro.

Art. 3

Orario di lavoro

Le parti, tenuto conto della necessità di garantire la funzionalità delle varie strutture dell'Ateneo ed in considerazione della vigente normativa in materia di orario di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro, concordano i seguenti criteri che dovranno essere osservati a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, in materia di orario di lavoro:

- a) l'orario di apertura delle strutture deve essere compreso tra le 7:30 antimeridiane e le 19:30 pomeridiane;
- b) l'ordinario orario di lavoro dei dipendenti si articola su cinque giorni settimanali, con ingresso al lavoro che, sulla base dell'accordo con il Responsabile di struttura, come individuato all'art. 3, comma 1, lett.g), decorre a partire dalle ore 07:30, salvo

per i servizi di portineria e altre specifiche situazioni espressamente autorizzate dalla Direzione Generale, secondo uno dei profili orari di seguito indicati:

- due giorni di rientro settimanale con prestazione lavorativa di 8,55 ore, tendenzialmente il martedì e il giovedì,
 - due giorni con prestazione di 6,05 ore,
 - un giorno, tendenzialmente il venerdì, con prestazione di 6 ore;
- c) l'orario di servizio dei dipendenti può essere articolato su turni, ovvero su profili orari giornalieri con prestazione di norma dal lunedì al giovedì di 7,30 ore e il venerdì di 6 ore;
- d) l'orario di lavoro giornaliero dei dipendenti non può superare le 9,00 ore, ivi compreso il lavoro straordinario;
- e) le fasce di compresenza, in cui tutti i dipendenti devono garantire la propria presenza, vanno dalle ore 10:00 alle ore 13.00 antimeridiane e, nelle giornate lavorative con orario superiore alle 6,05 ore, dalle ore 15:30 fino alle 16:30;
- f) le fasce di compresenza non devono essere osservate nel caso in cui il dipendente presti il proprio orario di servizio su turni giornalieri o, con riferimento alla compresenza pomeridiana, nel caso in cui il dipendente abbia un profilo orario giornaliero di ore 7,30;
- g) nel rispetto dell'orario massimo di apertura delle strutture e delle fasce di compresenza, il profilo dell'orario giornaliero del dipendente, in considerazione delle esigenze di servizio, deve essere concordato con il Responsabile di struttura, che, per tali finalità, per l'Amministrazione centrale è il Direttore generale e per le Strutture decentrate è il massimo organo collegiale di riferimento.

Al fine di consentire l'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo a decorrere dal 1° ottobre 2026, in prima applicazione al personale con profilo orario che prevede due rientri settimanali sarà riconosciuto il profilo orario standard di cui alla lettera b) e al personale con profilo orario di 7,12 ore sarà riconosciuto il profilo orario standard di cui alla seconda parte della lettera c). Eventuali deroghe vigenti relative all'orario di ingresso, in quanto antecedente alle ore 7:30, o in uscita, saranno conservate. Con riferimento al personale con rapporto di lavoro part-time, in via transitoria, sarà conservato il profilo orario vigente, nelle more della ridefinizione dello stesso finalizzata a garantire una proporzione tra la percentuale di part-time e il numero di giornate con orario superiore alle sei ore.

Art. 4

Lavoro straordinario e lavoro supplementare

Fino a diversa disposizione il lavoro straordinario e il lavoro supplementare sono disciplinati da quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003, dal D.Lgs. n. 81/2015, dall'art. 86 del C.C.N.L. 16.10.2008 - per quanto non abrogato dall'art. 23 del CCNL 23.12.2025 - dall'art. 58 del C.C.N.L. 19.04.2018, dall'art. 23 del CCNL 23.12.2025 nonché dal presente articolo. In coerenza con quanto stabilito all'art. 13 del C.C.I. Anno 2016 e 2017 sottoscritto il 28 ottobre 2016, i livelli di utilizzo dello straordinario relativi all'anno 2015 costituiscono, in via sperimentale, un budget di riferimento per gli anni futuri, ferma restando la possibilità di assegnazioni ulteriori in corso d'anno, nei limiti delle disponibilità, dal budget dell'Amministrazione centrale in favore del budget di Strutture che presentino istanze motivate.

Fermo restando l'importo iscritto a bilancio di € 285.154,31 al lordo degli O.C.E. e comunque nell'ottica di diminuire il ricorso al lavoro straordinario, anche attraverso una politica di incremento degli organici, le parti concordano i seguenti criteri:

- 1) il lavoro straordinario deve sempre rispondere a specifiche, non programmabili e inderogabili, esigenze di funzionamento delle strutture;
- 2) il ricorso al lavoro straordinario non può costituire elemento ordinario di programmazione del lavoro;
- 3) il lavoro straordinario è riconosciuto solo nel caso in cui il dipendente, oltre ad avere effettivamente lavorato l'intero orario ordinario, abbia espletato almeno due ore di lavoro straordinario espressamente autorizzato, nel rispetto del limite massimo delle 9:00 ore consecutive, salvo improcrastinabili esigenze specificatamente motivate; nei giorni in cui la prestazione non sia prevista, con esclusione dei festivi, lo straordinario è riconosciuto per ogni ora intera lavorata;
- 4) il lavoro straordinario è riconosciuto a fronte di un saldo orario mensile positivo;
- 5) la liquidazione del lavoro straordinario/supplementare avviene, di norma, con cadenza trimestrale. Non possono essere accolte richieste di attribuzione di straordinario/supplementare pervenute oltre il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre civile;
- 6) il pagamento del lavoro straordinario può essere effettuato solo qualora lo stesso sia previamente e debitamente autorizzato e ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti, fermo rimanendo comunque, di norma, il limite del monte ore di lavoro straordinario assegnato ai sensi del comma 1 del presente articolo;

- 7) i risparmi così ottenuti andranno ad incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dei CC.CC.NN.LL. vigenti;
- 8) il Responsabile della struttura potrà autorizzare ore in esubero, non remunerate come lavoro straordinario, non eccedenti, in ciascun anno, il limite massimo di n. 60 ore, le quali dovranno essere recuperate entro l'anno successivo nel quale sono state maturate, sia mediante riduzione dell'orario giornaliero ordinario, sia mediante giorni di riposo compensativo. Le ore in esubero oltre il limite delle 60 ore e le ore comunque non recuperate nei termini da ultimo esposti non si intenderanno autorizzate e non potranno essere conservate.

L'esubero orario maturato prima del 1° gennaio 2027 dovrà essere integralmente fruito mediante programmazione effettuata da parte della Struttura di assegnazione in accordo con il dipendente interessato, di norma nel rispetto dei seguenti termini: entro 12 mesi in caso di esubero fino a 250 ore, entro 24 mesi in caso di esubero da 251 a 500 ore, entro 36 mesi in caso di esubero superiore a 500 ore.

Il lavoro supplementare del personale con rapporto di lavoro part-time è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 e dall'art. 58 del C.C.N.L. 19.04.2018 e, in analogia con il restante personale, è riconosciuto in presenza di una prestazione minima di 2 ore oltre l'orario ordinario giornaliero individuale ovvero resa nei giorni in cui la prestazione lavorativa non sia prevista, esclusi i festivi. Le ore di lavoro supplementare sono ricomprese nel budget sopra richiamato ed i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

Le prestazioni di lavoro supplementare del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale rientrano nel budget di ore annualmente assegnate alle strutture e sono disciplinate, anche con riferimento al trattamento economico spettante, dall'art. 58 del C.C.N.L. 2016-2018 sottoscritto il 19.04.2018, dall'art. 109 del C.C.N.L. 2019-2021 sottoscritto il 18.01.2024 e dall'art. 23 del C.C.N.L. 2022-2024 sottoscritto il 23.12.2025, oltre che dalla normativa vigente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 66/2003 e dall'art. 29 del C.C.N.L. 16.10.2008, il diritto al riposo settimanale è riconducibile alla categoria dei diritti indisponibili e non può essere oggetto né di rinuncia né di monetizzazione. Conseguentemente, la prestazione di lavoro resa nelle giornate di domenica e festivi non può essere riconosciuta quale lavoro straordinario/ supplementare.

Le parti si impegnano a verificare, mediante una rilevazione strutturata che consenta di evidenziare eventuali criticità, svolta presso le Strutture dell'Ateneo, l'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo decorsi 18 mesi dall'entrata in vigore delle stesse.

Art. 5

Buoni pasto

Le parti, in materia di buoni pasto, concordano i seguenti criteri:

- a) il dipendente ha diritto al buono pasto per ogni giorno con orario lavorativo eccedente il limite di 6:00 ore risultante dal profilo orario concordato con il Responsabile di struttura, come individuato all'art. 3, comma 1, lett. g), a condizione che effettui una pausa pranzo di almeno dieci minuti, risultante da timbrature, tra le ore 13:00 e le ore 15:30 e che effettui un orario ordinario giornaliero, al netto della pausa, di almeno 6:05 ore;
- b) nel rispetto del limite massimo dei buoni pasto teorici riconoscibili nell'arco del trimestre civile di riferimento, calcolati sulla base dell'articolazione oraria del dipendente, il buono pasto può essere riconosciuto anche con riferimento ad una giornata lavorativa che nel profilo orario del dipendente non dovrebbe eccedere le 6:00 ore, ma in cui siano stati rispettati gli ulteriori parametri di cui alla lettera a) per il riconoscimento del buono pasto stesso, previa autorizzazione del Responsabile della struttura.